PuntoSicuro

## ARTICOLO DI PUNTOSICURO

### Anno 23 - numero 5045 di Mercoledì 10 novembre 2021

# Le novità su salute e sicurezza: violazioni e provvedimenti di sospensione

***Approfondimento del Capo III del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Focus sul nuovo articolo 14, sul contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e sui provvedimenti di sospensione.***

Roma, 10 Nov ? Concludiamo con questo articolo la presentazione del contenuto del **Capo III** (*Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*) del " Decreto Fiscale", il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146**.**

Ricordiamo, a questo proposito, che i **decreti-legge** sono atti normativi che entrano in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ma che perdono efficacia se il Parlamento non li converte in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione.

Abbiamo già pubblicato alcuni articoli connessi alle novità del DL 146/2021 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ad esempio con riferimento a alla vigilanza, agli organismi paritetici e ai sistemi informativi ( SINP).

Oggi ci soffermiamo su un altro aspetto rilevante del decreto, le modifiche del D.Lgs. 81/2008 riguardo al contrasto al lavoro irregolare e alla sospensione dell'attività imprenditoriale, sospensione che può avvenire anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti.

Ci soffermiamo sui seguenti argomenti:

- Capo III del decreto fiscale: articolo 14 e provvedimenti di sospensione
- Capo III del decreto fiscale: somme aggiuntive e revoca del provvedimento
- Capo III del decreto fiscale: allegato I e conseguenze per il datore di lavoro

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0722] ?#>

## Capo III del decreto fiscale: articolo 14 e provvedimenti di sospensione

La portata delle novità in materia di **contrasto al lavoro irregolare e delle disposizioni per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori** è nella profonda riscrittura dell'**articolo 14** del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 di cui viene modificato anche il titolo, ora "**Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della**

**salute e sicurezza dei lavoratori**".

Presentiamo brevemente il nuovo articolo partendo dal **comma 1** che abbassa la soglia per procedere alla sospensione dell'attività lavorativa, sia in caso di lavoro nero che in presenza di gravi violazioni riguardo a salute e sicurezza (in questo caso si elimina il riferimento, presente nell'articolo originale, alla reiterazione delle violazioni).

Al **comma 1** il "nuovo articolo" indica che "ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro **adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro** di cui all'Allegato I". Si indica poi che il provvedimento di sospensione è "adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I". E unitamente al provvedimento di sospensione "l'Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro".

Ed è da rimarcare anche un altro cambiamento. Dal testo originale, dove gli organi di vigilanza "possono adottare un provvedimento di sospensione", si passa ad una frase molto più diretta e incisiva indicando che l'Ispettorato "**adotta un provvedimento di sospensione**".

Inoltre (**comma 2**) per tutto il periodo di sospensione "è **fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione**. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo".

Inoltre (**comma 4**) i provvedimenti di cui al comma 1, per le ipotesi di lavoro irregolare, "non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa".

Si indica poi (**comma 8**) che "i poteri di cui al comma 1 spettano anche ai **servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro**".

# Capo III del decreto fiscale: somme aggiuntive e revoca del provvedimento

Il **comma 9** del nuovo articolo 14 indica poi che è **condizione per la revoca del provvedimento** da parte dell'amministrazione che lo ha adottato (anche qui ci sono diverse novità rispetto a quanto prima contenuto nel D.Lgs. 81/2008, che riportiamo in grassetto):

1. "la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
2. l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

3. **la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I**;
4. **nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari**;
5. **nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie**".

Inoltre (**comma 10**) le **somme aggiuntive** di cui alle lettere d) ed e) "sono **raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione**".

## Capo III del decreto fiscale: allegato I e conseguenze per il datore di lavoro

Riprendiamo poi il **nuovo Allegato** che sostituisce il precedente Allegato I (*Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale*) del D.Lgs. 81/2008.

Per permettere un confronto riprendiamo brevemente il precedente allegato, attualmente non più valido:

# ALLEGATO I

## GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

***Violazioni che espongono a rischi di carattere generale***

- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione;
- Mancata formazione ed addestramento;
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);

***Violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto***

- *Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto;*
- Mancanza di protezioni verso il vuoto.

***Violazioni che espongono al rischio di seppellimento***

- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.

***Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione***

- Lavori in prossimità di linee elettriche *in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi*;
- Presenza di conduttori nudi in tensione *in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi*;
- Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

***Violazioni che espongono al rischio d'amianto***

- Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

Presentiamo il **nuovo allegato I del D.Lgs. 81/2008 -** come cambiato dal DL 146/2021 - che cambia titolo e contiene anche gli importi delle solle aggiuntive citate nel nuovo articolo 14:

"ALLEGATO I
(articolo 14, comma 1)

Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14

| | FATTISPECIE | IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA |
|---|---|---|
| **1** | Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi | Euro 2.500 |
| **2** | Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione | Euro 2.500 |
| **3** | Mancata formazione ed addestramento | Euro 300 per ciascun lavora interessato |
| **4** | Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile | Euro 3.000 |
| **5** | Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) | Euro 2.500 |
| **6** | Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto | Euro 300 per ciascun lavora interessato |
| **7** | Mancanza di protezioni verso il vuoto | Euro 3.000 |
| **8** | Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno | Euro 3.000 |
| **9** | Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | Euro 3.000 |
| **10** | Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | Euro 3.000 |
| **11** | Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) | Euro 3.000 |
| **12** | Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | Euro 3.000 |

"

Concludiamo riportando il **comma 15** del nuovo articolo: "il **datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione** di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare".

Segnaliamo, infine, che sul Decreto fiscale abbiamo pubblicato anche l'intervista all'avvocato Lorenzo Fantini contenuta nell'articolo: " Decreto Fiscale: il primo segnale di attenzione per ridurre gli infortuni".

Tiziano Menduto

***Scarica la normativa di riferimento*:**

Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 - Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Licenza Creative Commons

**www.puntosicuro.it**